

COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria

n° 8

30 maggio
2022

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 TASSA RIFIUTI

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero in videoconferenza secondo i criteri dettati ai sensi dell'articolo 73 comma 1 D.L.18/2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	ROBERTA DAGLIO	PRESENTE
2	ROBERTO BAVA	PRESENTE
3	PAOLA REPETTI	PRESENTE
4	GIANCARLO RENATI	PRESENTE
5	GRAZIELLA ARAGONE	PRESENTE
6	ENRICO DEMERGASSO	ASSENTE
7	NICOLA RAZZINI	PRESENTE
8	ANDREA DEMERGASSO	ASSENTE
9	GIOVANNI NEGRO	ASSENTE
10	GIANPAOLO FREGGIARO	PRESENTE
11	EMILIANO PALMA	ASSENTE
	totali presenti	7
	totali assenti	4

con l'intervento e l'opera del Dr. **SALVATORE PAGANO** - Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante EX art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- la L. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/2013; in particolare, il comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]";
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad "altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia", con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali [...] cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente". In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva già previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. 1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (*breviter* CSR), con delibera 10.06.2016, n. 14, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente S.p.a. sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Considerato, inoltre, che:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006):
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura

corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Considerato ancora che:

- in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481/1995, opera in materia l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:

a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

- l'ARERA con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

- secondo l'art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/2019):

- ✓ Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- ✓ Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- ✓ Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- ✓ Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Dato atto quindi che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

- il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;
- nel caso in esame si rileva che: l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria da parte di CSR a favore di 5 Valli Servizi S.r.l.; il Comune di Cabella Ligure svolge in economia il servizio di gestione della tariffa ed il rapporto con gli utenti; il comune di Cabella Ligure sostiene il costo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
- all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;
- secondo autorevole dottrina la competenza ad approvare le tariffe corrispettiva spetta non all'organo consiliare ma alla Giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dai commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, potrebbe anche ipotizzarsi che riprenda vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2019, n. 55, il Consorzio CSR ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente e di avvalersi, per la validazione, di un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif;
- Con deliberazione n.363/2021/R/RIF (Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025) ARERA individua i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025, MTR-2;
- Con Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano Finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Con Deliberazione 15/2022 R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, l'Autorità ha emanato – all'art.1 – il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF)

RICHIAMATO l'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario dopo che l'Ente territorialmente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATO l'art.3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 che dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art.1 c.683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ;

RICHIAMATO l'art.43 c.11 D.L. 17 Maggio 2022 n.50 è intervenuto sull'art.3 c.5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio Bilancio di Previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"

RICHIAMATO l'art.13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n.25 conferma che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art.151, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di Legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al Bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'art.3 c.5 D.L. 30 dicembre 2021 n.228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 Febbraio 2022, n.15 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali è differita al 31 maggio 2022;

DATO ATTO CHE:

- La società 5 Valli servizi s.r.l. è la società di che svolge le attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti per il Comune di Cabella Ligure;
- Nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene per il territorio del Comune di Cabella Ligure è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art.3 bis del decreto legge n.138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 denominato CSR;
- La Società 5 Valli servizi s.r.l. ha presentato al CSR per la validazione il piano finanziario 2022/2025 per tutti i Comuni appartenenti all'Area omogenea 3 Bacino territoriale Valli Curone, Grue, Ossona, Borbera e Spinti di cui è parte il Comune di Cabella Ligure;
- Il CSR ha provveduto alla validazione del piano finanziario per il Comune di Cabella Ligure nella seduta del Consiglio di Amministrazione n.23 del 24.05.2022;
- Che nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSR sopra indicata è stato specificato che la 5 Valli Servizi srl ha in programma di attivare entro il corrente anno su tutto il territorio di propria competenza il nuovo servizio di raccolta basato sul porta a porta e che l'utilizzo dei costi operativi 2020 non riflette l'effettivo onere per la realizzazione degli obiettivi del piano industriale;
- Il Gestore del Servizio per procedere alla realizzazione dei servizi previsti nel piano industriale ha chiesto di inserire nell'MTR-2 COI ossia costi operativi incentivanti pari a € 671.787 per il 2022;
- Che il CSR ha autorizzato –a seguito della validazione del PEF di 5 Valli srl da Paragon Business Advisor srl in data 23-05-22 – il Gestore del Servizio 5 Valli Servizi srl all'introduzione dei costi operativi incentivanti legati all'attivazione dei suddetti servizi nei PEF dei Comuni del bacino;
- Che il CSR ha dato atto, inoltre, che la 5 Valli Servizi srl ha presentato un'istanza per il superamento del limite di crescita alle entrate tariffarie ai sensi dell'art.4.6 del MTR-2 chiedendo pertanto che vengano riconosciuti tutti i costi riportati nel piano economico finanziario presentato e che CSR provvederà a trasmettere ad ARERA per le determinazioni di competenza;
- I sopra indicati costi operativi incentivanti ripartiti nei PEF dei diversi Comuni del bacino hanno fatto conseguentemente lievitare di molto i costi che saranno tenuti a sostenere i cittadini e le attività dei Comuni serviti da 5 Valli srl;
- Sulla base dei dati presenti nel Piano economico Finanziario presentato da 5 Valli Servizi srl per il Comune di Cabella ligure e validato dal Consorzio i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 sono pari a € 145.965,00 di cui € 42.277,00 per costi fissi e € 103.688,00 per costi variabili;

Visto il Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto gestore 5 Valli Servizi S.r.l. e validato da CSR in data 24.05.2022 e acquisito dal nostro Comune in data 26.05.2022 prot.1296;

Ricordato che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 5%;

RITENUTO opportuno confermare due rate e stabilire le scadenze come di seguito:

- Prima rata con scadenza 31 Agosto 2022
- Seconda rata con scadenza 30/11/2022

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto esposto in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi quivi integralmente trascritto;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per le tariffe corrispettive del servizio di gestione dei rifiuti, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'anno 2022;
3. Di approvare le tariffe corrispettive del servizio gestione rifiuti, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, relative all'anno 2022;
4. Di fissare le seguenti scadenze TARI per il versamento della Tassa Rifiuti anno 2022:
 - 31 Agosto 2022
 - 30 Novembre 2022
4. Di dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 767 della legge 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune sarà tenuto ad inserire la Deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro i termini di legge
5. Di disporre che il Responsabile dell'Area Finanziaria dia esecuzione ad ogni adempimento relativo e conseguente .
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di garantire la tempestività dell'iter amministrativo.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2022

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziali CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	12.036,00 €	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	22.897,00 €	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	31.240,00 €	
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	9.471,00 €	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	7.909,00 €	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		7.723,00 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		9.060,00 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		14,00 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		4.011,00 €	
	Acc Accantonamento		0,00 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		2.199,00 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €		
CK proprietari		0,00 €		
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		1.315,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		20.610,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		1.315,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		8.833,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing β	0,00	coefficiente gradualità Υ	0,00
			fattore sharing ω	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing			79,00 €
b(1+ ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			1.371,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		3.269,00 €	
	di cui: Residuo RCND		0,00 €	
	Residuo RCU		0,00 €	

	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COSexp		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-2.913,00 €	
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
RC Conguagli fissi	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		8.427,00 €	
	Oneri fissi		0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €	
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €	
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		0,00%	
	TVa-1 Costi totali anno precedente		0,00 €	
Costi variabili effettivi			103.688,00 €	
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €	
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €	
ΣTV - Totale costi variabili			103.688,00 €	
Costi fissi effettivi			42.278,00 €	
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €	
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €	
ΣTF- Totale costi fissi			42.278,00 €	
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		145.966,00 €	

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	16.271,00	0,84	171,00	0,80	0,354313	46,225084
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	68.290,48	0,98	835,31	1,60	0,413365	92,450168
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	2.964,00	1,08	25,00	2,00	0,455545	115,562710
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	2.258,00	1,16	16,00	2,60	0,489289	150,231523
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	80,00	1,24	1,00	3,20	0,523033	184,900336
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.552,00	1,30	11,00	3,70	0,548342	213,791014
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TB_old	154,00	0,98	1,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASA ISOLATA	147,00	0,50	1,00	0,48	0,212587	27,735050
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASA ISOLATA	275,00	0,58	3,00	0,96	0,248019	55,470101
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO	119,00	0,33	1,00	0,32	0,141725	18,490033
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO	264,00	0,39	4,00	0,64	0,165346	36,980067

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	796,00	0,32	2,60	0,122854	0,298383
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	4.259,00	1,07	8,79	0,410793	1,008764
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	260,00	0,80	6,55	0,307135	0,751696
2 .8	UFFICI, AGENZIE	288,00	1,13	9,30	0,433828	1,067293
2 .9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	48,00	0,58	4,78	0,222673	0,548566
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	282,00	1,11	9,12	0,426150	1,046636
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	64,00	1,52	12,45	0,583557	1,428796
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	42,00	0,72	5,90	0,276421	0,677100
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	380,00	0,92	7,55	0,353205	0,866458
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	854,00	1,09	8,92	0,418472	1,023683
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	244,00	4,84	39,67	1,858169	4,552638
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	260,00	3,64	29,82	1,397466	3,422225
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	263,00	2,38	19,55	0,913727	2,243612
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	300,00	2,61	21,41	1,002029	2,457070
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	63,00	6,06	49,72	2,326550	5,706004

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Roberta Daglio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Roberto Bava

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. Pagano

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi dal

Cabella Ligure, 5 SET 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000;


Cabella Ligure, lì 30 giugno 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to S. Pagano

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Cabella Ligure, 5 SET 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE